



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Direzione Amministrativa

Direttore: dott. Giacomo Boscagli

SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Direttore: dott.ssa Cinzia Volonterio

Segreteria 031.585.4710 - Fax 031.585.4593
personale@asst-lariana.it - personale@pec.asst-lariana.it

Determinazione nr. 265 del 24 aprile 2024

OGGETTO: Riconoscimento dei permessi di cui al comma 3 dell'art. 33 della Legge 104/92. Fruizione condivisa

L'anno 2024, addì 24 del mese di aprile in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRETTORE

Vista l'istanza del sotto indicato dipendente, recante i dati e la documentazione riportata di fianco al nominativo, con la quale lo stesso chiede di usufruire dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33 - comma 3 - della Legge 104/92:

...OMISSIS...

richiamata la norma contenuta nel comma 3 dell' art. 33 della legge n. 104/92 in cui è previsto che:
“Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;

richiamato quanto previsto dalla circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica applicativa delle nuove disposizioni contenute nella Legge 4.11.2010, n. 183, la quale precisa che: “omissis ... Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.”;

richiamato l'art. 52 del C.C.N.L. 02.11.2022, che testualmente dispone: “ c. 1) ... omissis ... il personale interessato effettua una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di fruizione di tale permesso; nel caso di personale turnista la comunicazione va effettuata entro il giorno 20 del mese precedente... omissis ... 2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predisponde, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turno, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimento. 3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso”;

dato atto che, il dipendente ha dichiarato, come da documentazione depositata agli atti ... OMISSIS

...

Rilevato che la fruizione dei benefici di cui al presente provvedimento nel caso ... OMISSIS ... , dovrà rispettare le limitazioni indicate dalla norma circa l'assenza di concomitante fruizione nel medesimo arco temporale del mese del beneficio per assistenza ad altro disabile;

ritenuto pertanto di riconoscere al suddetto dipendente la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 - comma 3 - della Legge 5/02/1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, per assistenza al ...OMISSIS...;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di riconoscere al sotto indicato dipendente, a decorrere dalla data del presente provvedimento, la fruizione dei permessi previsti dal comma 3 dell'art. 33 della Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti in tre giorni di permesso mensile, previa richiesta da presentarsi di volta in volta, fruibili anche in maniera continuativa, ma non cumulabili, in caso di mancato godimento, con i permessi del mese successivo:

...OMISSIS...
2. di invitare il predetto dipendente a comunicare al Responsabile le date di fruizione dei permessi in argomento con congruo anticipo, possibilmente già in sede di programmazione mensile della turnistica, fatte salve dimostrate situazioni di urgenza, al fine di contemperare la necessità di prestare assistenza al familiare, con la funzionalità del servizio cui lo stesso è preposto;
3. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al sussistere delle condizioni di handicap in situazione di gravità previste dalla Legge 104/92 e successive modificazioni;
4. di dare atto che fruizione dei benefici di cui al presente provvedimento nel caso di parenti o affini di terzo grado, dovrà rispettare le limitazioni indicate dalla norma circa l'assenza di concomitante fruizione nel medesimo arco temporale del mese del beneficio per assistenza ad altro disabile;
5. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 33 – comma 7 bis -, ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il suddetto dipendente decade dai diritti di cui all'articolo in oggetto qualora si accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione degli stessi.

IL DIRETTORE

F. to dott.ssa Cinzia Volonterio

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Referente per l'istruttoria: Agostina Lama